

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 50.

Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica Veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soci delle cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica, individuata nel Piano a favore delle cooperative stesse e loro consorzi, previo accertamento dell'insolvenza e che non fruiscono degli analoghi benefici recati dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi cooperativi del settore cunicolo.

3. I benefici di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2 dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi.

Articolo 2

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in lire 36 miliardi per l'esercizio 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui pertinenti delle spese in conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11490 denominato «Fondo regionale per il ripiano delle passività relative alle garanzie concesse dai soci di organismi associativi del Piano straordinario regionale previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49», con lo stanziamento di lire 36 miliardi per competenza e per cassa.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 50

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 agosto 1994, dove ha acquisito il n. 464 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Buson, Vanni, Carollo, Tassinari e Comencini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a e 4^a commissione consiliare in data 3 agosto 1994;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 agosto 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 1994, n. 7760;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3852/22412/2, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.